



Camera di Commercio  
Ravenna



Tribunale di Ravenna

## **ACCORDO PER LA SPERIMENTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA MEDIAZIONE DELEGATA**

tra

Tribunale di Ravenna

e

Camera di Commercio di Ravenna

- visto il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 – Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.5.08, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale con “l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricordo alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra la mediazione ed il procedimento giudiziario”;
- visto il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
- visto il D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 – Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- visti gli interventi legislativi a favore della conciliazione in materia di subfornitura (L. 192/98), in materia di pubblica utilità (L. 481/95), in materia di riforma della legislazione nazionale del turismo (L. 135/2001), in materia di diritto societario (D.Lgs. 5/2003), in materia di affiliazione commerciale (L. 129/04), in materia di Codice del consumo (D. Lgs. 206/05), in materia di patto di famiglia (L. 55/2006), in materia di tintolavanderia (L.

84/2006), in materia di class action (L. 244/2007), in materia di garanzia per i risparmiatori e gli investitori (D. Lgs. 179/2007);

premessi che

il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie è un fenomeno in costante crescita a livello nazionale, comunitario ed internazionale;

in Italia i recenti interventi normativi hanno confermato l'orientamento del legislatore ad incentivare il ricorso alle procedure ADR ed in particolare alla mediazione stragiudiziale amministrata, sia come forma di risoluzione bonaria delle liti in sede pre-contenziosa, sia a seguito di una possibile delega da parte del giudice competente ad organismi terzi;

i Tribunali e le Camere di commercio sono tra i principali protagonisti individuati dal legislatore per l'esperimento delle procedure di mediazione;

la Camera di commercio di Ravenna è da tempo impegnata a promuovere la cultura della mediazione/conciliazione e, allo scopo, ha partecipato ad azioni coordinate da Unioncamere Regionale e Nazionale ed è disponibile a sostenere ogni iniziativa che si inserisca in tale direzione;

la Camera di commercio di Ravenna ha curato in modo particolare la creazione del proprio servizio di conciliazione come pure la formazione dei propri mediatori, organizzando costantemente per loro corsi di aggiornamento e approfondimento, che comprendevano ogni volta prove di valutazione, su tematiche legate alla conciliazione e mediazione;

lo Sportello della Conciliazione della Camera di commercio di Ravenna è iscritto, dal 19.7.2010, al n. 100 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione istituito presso il Ministero di Giustizia;

che il Tribunale di Ravenna è fortemente interessato allo sviluppo della mediazione sia in fase pre-contenziosa che in quella endoprocessuale trattandosi di procedimento in grado di deflazionare i carichi giudiziari;

si conviene quanto segue:

il Tribunale di Ravenna e la Camera di commercio di Ravenna si impegnano a promuovere il ricorso alla mediazione e in particolare a sperimentare e quindi a regolamentare la mediazione delegata da parte degli uffici giudiziari;

la sperimentazione, nel pieno rispetto della volontà delle parti e salvo diverse e specifiche disposizioni di legge, verterà nella materia dei diritti disponibili;

per i procedimenti già pendenti alla data del 20.3.2011, di entrata in vigore dell'art. 5, comma 1, D.lgs. n. 28/2010 (cfr. art. 24 stesso decreto), potrà essere sperimentata la "*mediazione delegata*", da effettuarsi nel rispetto della volontà delle parti presso la Camera

di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, che ha istituito il proprio Sportello della Conciliazione, iscritto al n. 100 del relativo registro presso il Ministero della Giustizia;

questa procedura di mediazione ha natura volontaria, restando libere le parti o una di esse in qualsiasi momento di rinunciare ad essa e di ridare avvio alla procedura di contenzioso ordinario, fatto salvo il principio di riservatezza della procedura di mediazione;

per i procedimenti iscritti successivamente alla data del 20.3.2011, il Presidente del Tribunale si attiverà promuovendo fra i magistrati, ricorrendone le condizioni, l'elaborazione di criteri uniformi di interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 28/2010, con specifico riferimento alla natura della causa, allo stato dell'istruzione e al comportamento delle parti;

per gli stessi procedimenti di cui sopra, il Presidente del Tribunale si impegnerà a promuovere la formazione di criteri uniformi, per l'individuazione delle materie per le quali, a norma dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, è prevista, quale condizione di procedibilità, il procedimento preventivo di mediazione;

i tentativi di mediazione svolti presso la Camera di commercio seguiranno il Regolamento da questo Ente adottato;

le parti si impegnano a rendere aperto il presente protocollo agli organismi, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia, e a quelli che in esso si iscriveranno, nonché alle istituzioni che intendono parteciparvi, nell'ottica della promozione della mediazione. A tal proposito la Camera di commercio si impegna a segnalare ai propri iscritti l'opportunità di inserire, all'interno delle procedure e nel corso delle attività per le quali presteranno la loro opera professionale, informazione sulla mediazione e, ove possibile, clausole contrattuali di impegno a ricorrere alla mediazione di eventuali liti nonché l'opportunità, in caso di contenzioso ormai sorto, di indicare alle parti assistite percorsi conciliativi;

i soggetti firmatari daranno adeguata pubblicità dell'attivazione dell'accordo e consentiranno la distribuzione di materiale informativo all'interno dei rispettivi locali;

i soggetti firmatari si impegnano a delineare percorsi formativi comuni in materia di mediazione e conciliazione.

Ravenna, 17 dicembre 2010

**f.to Dott. Bruno Gilotta**  
Presidente del Tribunale di Ravenna

Firmato

**f.to Sig. Gianfranco Bessi**  
Presidente Camera di commercio,  
industria, artigianato e agricoltura  
di Ravenna

Firmato